SCHEMA DI	ACCORDO PER LA RE	GOLAMENTA	ZIONE DI UI	N RAPPORTO DI
AFFITTO AIS	SENSI E PER GLI EFFETTI	DI CUI ALL'AR	T. 45 DELLA L	EGGE N. 203 DEL
MAGGIO 19	<u>82.</u>			
Addì	del mese di	anno 202	25 in Mantova	ı, tra i sottoscritti
signori:				
Sig./Sig.ra	a,	nato/a a	il	, in
qualità d	i Responsabile dell'ARE	A 3 – LAVORI	PUBBLICI E I	PATRIMONIO del
Comune	di Porto Mantovano (M	N), che qui ir	nterviene in n	ome e per conto
dello ste	sso Comune ai sensi del	l'art. 3, comn	na 2, del Deci	reto Legislativo 3
febbraio	1993, n. 267, allo scopo	autorizzato	con Atto del	Sindaco n in
data	ai sensi dell'art. 5	0, comma 10,	del citato De	creto Legislativo,
e in virtù	dell'atto di indirizzo, De	libera di Giur	nta Comunale	n del
e d	ella Determina n d	del	di approvazio	one del presente
contratto	, nel seguito del pre	esente Atto	denominato	semplicemente
"Comune	di Porto Mantovano";	dall'altra par	te,	
· il Sig	nato	o a	il	residente in
_	Via			
	proprio e/o per conto d			·
	via	_		
nel segui	to del presente Atto den	ominato sem	plicemente "/	Affittuario"
		PREMESSO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3
che il C	OMUNE DI PORTO M		dichiara di	avere la piena
	lità delle aree intere			•
catastaln				6
Fg. 27	mappale 609	mq.	1.030	
- G	mappale 915 parte	mq.	4.980	

mappale 913	mq.	373
mappale 914	mq.	1.688
mappale 918	mq.	254

per complessivi mq. 8.325 (pari a circa 2,65 bm) ubicati nella zona di Mantovanella e destinati dal vigente strumento urbanistico in parte ad "AMBITO PER SERVIZI ALLA RESIDENZA" (mappali 609-915-917-623), in parte ad "AMBITO SATURO O DI COMPLETAMENTO A BASSA DENSITA'" (mappali 914-918) ed in parte a "VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE DI NUOVA PREVISIONE" (mappale 913);

 che è interesse dell'Amministrazione non lasciare inutilizzati tali terreni evitando costi di manutenzione per tenerli puliti e in ordine;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

II Com	une di Porto M	antovano, pr	opri	etario del	terr	eno edificabile	ubicato	ir
zona	Mantovanella,	CONCEDE,	in	semplice	e	temporaneo	affitto,	a
	i	terreni sopra	a inc	licati, privi	di fa	abbricati colon	ici e rust	ici,
distinti	catastalmente	al:						
- Foglio	тарр со	n un R.A. di E	uro					
- Foglio	тарр со	n un R.A. di E	uro					
- Foglio mapp con un R.A. di Euro								
- Foglio mapp con un R.A. di Euro								
- Foglio mapp con un R.A. di Euro								
conosc	iuti dalla parte	contraente p	er u	bicazione e	е со	nfini, che acce	tta, il sop	ora
detto terreno, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ai patti ed alle								
condizioni qui di seguito specificate.								

Art. 2 – DURATA

L'affittanza, per espressa volontà manifestata dalle parti contraenti, decorre dal per un periodo di **mesi dodici**.

Cesserà quindi con il venire, senza possibilità di rinnovo
tacito.
Per tale data si impegna a lasciare il terreno assunto in
affitto nella libera disponibilità del Comune sgomberandolo da persone o cose
di sua pertinenza, senza bisogno di preavviso o disdetta che si intende sin d'ora
come data ed accettata.
Il signor di essere a perfetta
conoscenza delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari ed in

conoscenza delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari ed in particolare dei contenuti della Legge n. 203 del 03/05/1982, che prevedono una maggior durata degli stessi contratti, dichiarando espressamente ed irrevocabilmente di rinunciare a tale beneficio volontariamente e senza alcuna costrizione.

Al termine del rapporto di locazione sarà comunque riservato alla parte affittuaria il diritto di prelazione in caso di nuova locazione e di trasferimento a terzi del fondo.

Il Comune si riserva la possibilità di procedere a disdetta anticipata del contratto con PEC da inviarsi tre mesi prima della data.

In caso di vendita in tutto o in parte del terreno affittato, per fini di pubblica utilità o per attuazione delle previsioni del P.G.T., il rilascio avverrà senza alcun diritto dell'indennizzo previsto dalla Legge n. 203/82 (art. 43).

ART. 3 – CANONE

IT 65 T 01030 57820 000005306755 ed indicando la seguente causale: "Canone annuale affitto terreni in Mantovanella – sig.".

Tenuto conto della limitata durata del contratto il canone annuo non sarà soggetto ad adeguamenti annuali sulla base dell'indice ISTAT (indice dei prezzi dei prodotti agricoli) come previsto dalla legge 5 aprile 1985, n° 118 che ha modificato la legge 27 luglio1978, n° 392.

Ai soli fini fiscali si precisa che i canoni di affitto non sono soggetti né a fatturazione né ad I.V.A.

ART. 4 – DOTI E SCORTE

Il fondo viene consegnato senza doti e scorte e previa redazione di un apposito Verbale di consegna redatto dalle parti.

ART. 5 – COLTIVAZIONE E CONSERVAZIONE

Il fondo dovrà essere coltivato e conservato nel migliore dei modi allo scopo di non peggiorare l'attuale suo stato di consistenza.

ART. 6 – MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI

Tenuto conto della limitata durata del contratto, il conduttore dichiara di rinunciare a chiedere o ad eseguire opere di miglioramento fondiario ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione.

Il fondo oggetto del contratto sarà tenuto e coltivato dall'affittuario secondo le regole del buon padre di famiglia.

L'affittuario si impegna a seguire le norme di tecnica agraria più opportune per quanto concerne le rotazioni, le concimazioni ed i lavori agricoli. Il Comune di Porto Mantovano si riserva di esaminare personalmente o attraverso persona di sua fiducia che l'affittuario osservi tutti gli obblighi che gli incombono a termine del presente contratto e a sensi di legge.

ART. 7 – PATTI SPECIALI

Il Comune di Porto Mantovano, quale proprietario del terreno in oggetto ha la facoltà di accedere al terreno stesso al momento del proprio fabbisogno.

Il Comune di Porto Mantovano resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per tutti i danni prevedibili e imprevedibili, diretti e indiretti, a persone o cose che possano verificarsi per fatto od omissione di terzi nel fondo affittato come pure esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

ART. 8 – SUB LOCAZIONE

E' vietato il subaffitto del predetto terreno senza il preventivo consenso del Comune.

ART. 9 – SPESE

Le spese della presente scrittura, nonché le relative imposte di registrazione sono poste a carico dell'affittuario. Le spese di assistenza sindacale sono invece a carico rispettivamente dei singoli contraenti.

ART. 10 - RICONSEGNA

La riconsegna del fondo, alla scadenza contrattuale, sarà accompagnata da apposito Verbale di riconsegna e di accertamento redatta dalle parti.

ART. 11 – PATTI FINALI

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e comunque alle norme vigenti e dagli usi locali.

Le controversie, che eventualmente insorgeranno tra le parti, saranno risolte in sede sindacale, con l'assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole.

ART. 12 – VALIDITA' IN DEROGA

Il presente accordo, stipulato alla presenza e con l'assistenza dei rispettivi rappresentanti provinciali e delle Organizzazioni Professionali Agricole di Categoria, è liberamente accettato dalle parti, con l'impegno di tener fede agli obblighi assunti e produce, ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 203 del 03/05/1982, effetti derogativi alle norme in essa contenute.

Tali	deroghe	sono	state	convenute	ed	approvate	anche	dai	rispettivi
rapp	rappresentanti sindacali.								
	Letto, approvato e sottoscritto per accettazione								
PUIL	Porto Mantovano (MN) lì,								
Il Concedente									
Comune di Porto Mantovano									
L'aff	L'affittuario								